

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RONDINONE

Nella seduta del 17/12/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

In data 7.1.2013, il cliente sporgeva reclamo all'intermediario odierno resistente, in relazione all'avvenuta estinzione in data 30.4.2009, di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulato il 7.7.2004 e di un finanziamento con delegazione di pagamento stipulato il 21.7.2004, chiedendo *“il rimborso delle commissioni finanziarie ed accessorie, nonché del premio assicurativo relativo alle rate facenti riferimento da 05/2009 a 07/2014 e quantificabili in € 3.322,50 per il contratto cessione quinto con rata € 185,80 ed in € 3.405,39 per il contratto delegazione di pagamento con rata € 180,00”*.

L'intermediario riscontrava negativamente il reclamo l'8.2.2013, sicché il consumatore, mediante ricorso all'ABF protocollato il 23.5.2013, rinnovava le richieste di rimborso *“delle commissioni finanziarie ed accessorie, nonché del premio assicurativo relativo alle rate facenti riferimento per il contratto di Cessione Quinto da 05/2009 a 07/2014 e quantificabile in € 3.322,50 ..., per il contratto di Delegazione di Pagamento da 05/2009 a*

07/2014 e quantificabile in € 3.459,23". Con l'occasione precisava che gli importi richiesti erano stati determinati considerando la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, pari a 52,50% per il contratto contro cessione del quinto e a 53,33% per quello con delegazione di pagamento.

La convenuta presentava le proprie controdeduzioni tramite il Conciliatore Bancario Finanziario il 26.6.2013, eccependo preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, in quanto la controversia sottoposta dal ricorrente verterebbe su fatti anteriori al 1° gennaio 2009, atteso che la richiesta restitutoria attiene a due contratti di finanziamento stipulati nel 2004.

Nel merito, l'intermediario ha argomentato che: il conteggio estintivo è stato elaborato nel rispetto della normativa in materia di estinzione anticipata contenuta negli artt. 125 TUB e del DM 8 luglio 1992; la somma richiesta in sede di estinzione, quale capitale residuo, è stato quantificata "*in applicazione della formula matematica contenuta nell'allegato 2 al D.M. 8 luglio 1992*"; "*le specifiche pattuizioni contrattuali che disciplinano l'estinzione anticipata non contrastano con la normativa applicabile ratione temporis che non chiedeva né tanto meno imponeva, a pena di invalidità, di suddividere i costi e gli oneri, ulteriori rispetto agli interessi, da restituire in caso di estinzione anticipata*"; non è applicabile *ratione temporis* al caso di specie "*il concetto di pura equità introdotto dal nuovo art. 125 sexies TUB integrato dalle successive disposizioni di Banca d'Italia*"; infine, la richiesta di restituzione del premio assicurativo dovrebbe essere sottoposta direttamente alla compagnia assicurativa che ha incassato il premio.

La resistente ha quindi chiesto al Collegio di dichiarare il ricorso "*non procedibile*"; e in subordine di rigettarlo nel merito.

Le controdeduzioni sono state trasmesse via mail al ricorrente.

## DIRITTO

La controversia verte sul mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo delle quote non maturate di tutte le commissioni (bancarie, di intermediazione e di agenzia) e degli oneri di assicurazione corrisposti dal consumatore in occasione della stipulazione tramite la convenuta di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio nonché della stipulazione con la convenuta di altro contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, a seguito dell'estinzione anticipata di entrambi i contratti.

Il Collegio rileva innanzi tutto che l'eccezione pregiudiziale di incompetenza *ratione temporis* sollevata da parte convenuta non può essere accolta alla luce del costante orientamento dell'ABF in materia (cfr. *ex multis*, Coll. Milano, n. 5168/13), secondo cui "*il momento della conclusione del contratto rileva solo se il ricorrente prospetta un vizio genetico del rapporto*", diversamente dovendosi avere riguardo alla *causa petendi* e al *petitum*, in particolar modo qualora entri in gioco un profilo di esecuzione del contratto, nel caso in esame pacificamente manifestatosi nell'aprile 2009.

Nel merito, la domanda attorea è meritevole di accoglimento. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Milano, n. 2573/2011, n. 2055/12, n. 2427/13, n. 4289/2013; Coll. Roma, n. 1121/12; Coll. Napoli, n. 1858/12, n. 4887/2013), nel caso di

estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturate nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento – al tempo della stipulazione dei contratti *de quibus*, rappresentata dall'art. 125, co. 2, TUB, e dall'art. 3, co. 1, d. m. 8 luglio 1992; cui sono seguiti la Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; il nuovo art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d.Lgs. n. 141/2010; la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011; l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 – le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Il Collegio ritiene in particolare che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (3) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring* – del tutto mancante nel caso in esame – l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (4) l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.

Ai fini dell'applicazione di questi principi al caso in esame, dalla documentazione in atti e da quanto affermato dal ricorrente e non contestato dalla resistente si rileva che: a) il contratto contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 7.07.2004, ammontava ad € 22.296,00 di capitale lordo, da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 185,80; b) il contratto con delegazione di pagamento, stipulato in data 21.07.2004, ammontava ad € 21.600,00 di capitale lordo, da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 180,00; c) l'estinzione anticipata di entrambi i contratti è avvenuta in data 30.4.2009 e le rate non scadute, per entrambi i contratti, erano quelle programmate da maggio 2009 a luglio 2014.

Su questi presupposti, secondo i calcoli svolti dalla S.T. in applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis* – per cui l'importo complessivo delle commissioni e degli oneri assicurativi viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue – risulta che l'importo da rimborsare al ricorrente per quanto concerne il contratto di finanziamento contro cessione del quinto è pari a € 3.322,50, corrispondente a quanto dallo stesso richiesto, mentre per quanto concerne il contratto di finanziamento con delegazione di pagamento è pari a € 3.405,39, corrispondente a quanto indicato nel reclamo ma inferiore a quanto richiesto nel ricorso (€ 3.459,23) presumibilmente sulla base del computo di un numero maggiore di rate residue (64 in luogo di 63).

In accoglimento parziale del ricorso, il Collegio ha quindi ragione di pronunciare la condanna dell'intermediario convenuto al pagamento al consumatore della complessiva somma di € 6.727,89.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 6.727,89.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO